

La produzione di energia da fonti rinnovabili quale attività connessa a quella agricola

di Francesco Tedioli – avvocato e professore a contratto di Diritto Commerciale presso l'Università di Mantova

Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla Riforma della disciplina dell'impresa agricola, numerosi sono ancora i problemi irrisolti. Resta, infatti, ancora da definire quale sia l'esatta distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale o il perimetro dell'area operativa delle "attività connesse a quella agricola", a seguito della riformulazione dell'[articolo 2135](#), cod. civ. Il presente contributo, oltre ad approfondire tali temi, analizza la disciplina giuridica della cessione, da parte dell'impresa agricola, di energia elettrica e calorica derivante dall'impiego di fonti rinnovabili.

Le attività connesse in agricoltura

La necessità di rendere più moderna la figura dell'imprenditore agricolo¹ ha portato a una profonda riforma dell'articolo 2135, cod. civ.², attraverso la sostanziale distinzione tra attività agricole "tradizionali"³ e "per connessione". In particolare, il comma 3, che ridefinisce la parte dedicata alle "attività connesse"⁴, contribuisce a configurare un'impresa agricola di tipo "plurifunzionale"⁵. Rientrano, infatti, in questa categoria, oltre alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali⁶, anche le lavorazioni connesse, complementari e accessorie, dirette alla trasformazione e

¹ L'imprenditore agricolo trova collocazione all'interno della più ampia categoria disciplinata dall'articolo 2082, cod. civ.. L'articolo 2135, cod. civ. circoscrive le attività esercitate da questa specie d'impresa, così rendendo più agevole la definizione di imprenditore commerciale che, "per differenza", svolge tutte le attività che non rientrano tra quelle agricole.

² Tale norma, lo si ricorda, è stata modificata dall'articolo 1, comma 1, D.Lgs. 228/2001.

³ La nuova formulazione del comma 2, articolo 2135, cod. civ. ha attratto nel comparto dell'impresa agricola per "natura" le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano, o possono utilizzare, il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Tali attività, in passato, erano state escluse o considerate agricole soltanto dalla giurisprudenza.

⁴ Risulta, dunque, ampliata la nozione di impresa agricola soprattutto per effetto dell'espansione della categoria delle attività connesse (cfr. V. Buonocore, "L'impresa, in Tratt. Buonocore", 2, I, Torino, 2002, 559; M. Goldoni, "L'articolo 2135 del Codice civile", in Tratt. Costato, 3^a ed., Padova, 2003 188).

⁵ La multifunzionalità è definita dall'Unione Europea come "il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare". Per ulteriori approfondimenti Quaranta, "Energie rinnovabili: la multifunzionalità delle imprese agricole", in Ambiente e sviluppo, 2010, 732.

⁶ A cui la L. 102/1992 ha aggiunto l'acquacoltura.

alienazione dei prodotti agricoli. In particolare, tra l'attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti deve ricorrere uno stretto collegamento⁷. Le attività connesse devono, inoltre, essere svolte esclusivamente per lo sviluppo e il sostegno della coltivazione o dell'allevamento⁸; a supporto dell'attività principale (uniazionalità)⁹ ed essere esercitate dal medesimo soggetto che svolge l'attività principale (unisoggettività)¹⁰.

Il principio di prevalenza

Nella sua formulazione originaria, l'[articolo 2135](#), cod. civ. considerava "agricole per connessione"¹¹ le attività rientranti nell'esercizio "normale" dell'agricoltura¹². La Riforma del 2001 ha introdotto, così sostituendo il precedente requisito della "normalità", il criterio di "prevalenza" nell'utilizzo di prodotti e servizi provenienti dall'attività principale¹³.

È consentito, pertanto, conservare, trasformare¹⁴ manipolare¹⁵ e commercializzare¹⁶ prodotti provenienti anche da fondi altrui¹⁷, purché tali attività riguardino - in prevalenza¹⁸ - prodotti del proprio fondo¹⁹.

Nell'ottica di una maggior efficienza ed economicità della conduzione, l'imprenditore può esercitare le attività connesse anche con materiali e beni acquistati presso terzi, ma il loro

⁷ Cassazione n. 831/2018, ha escluso un'autonoma figura di imprenditore agricolo relativamente all'esercizio delle attività connesse.

⁸ Se tali attività sono svolte autonomamente rientrano nell'ambito dell'articolo 2195, cod. civ. (impresa commerciale). Sul punto. Si veda A. Germanò, "L'impresa agricola", in *Dir. e giur. agr.*, 2001, 514; *contra*, E. Casadei, "Nuove riflessioni sulla nozione giuridica di agricoltura", in *Quaderni dei georgofili*, Firenze, 1998, 127.

⁹ Con tale termine si intende l'esistenza di un legame «oggettivo» o di un collegamento diretto tra beni e servizi trattati e/o utilizzati per l'attività principale e quelli adoperati per l'attività connessa.

¹⁰ Si ha connessione «soggettiva» quando l'imprenditore che realizza il «processo biologico» è il medesimo che ne «utilizza» i frutti. Sul punto, si veda R. Alessi, "L'impresa agricola", Torino, 2011, 127, che sottolinea il carattere essenziale dell'unisoggettività. La disposizione deve essere integrata con il contenuto dell'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, secondo cui "si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricole e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, cod. civ., ..., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico".

¹¹ A. Jannarelli, "L'impresa agricola nel sistema agro-industriale", in *Dir. e giur. agr.*, 2002, 215; M. Goldoni, "L'articolo 2135 del Codice civile" (par. 18-21), in *Tratt. Costato*, 3ª ed., Padova, 2003, 183; V. Buonocore, "Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini", in *Giur. com.*, 2002, I, 5; A. Germanò, "Manuale di diritto agrario", 5ª ed., Torino, 2003, 71; L. Costato, "Corso di diritto agrario", 2ª ed., Milano, 2004, 105.

¹² Il criterio della "normalità" conferiva alla definizione di imprenditore agricolo una certa elasticità, che consentiva di attrarre nell'attività agricola anche fattispecie che si sarebbero potute manifestare in futuro a causa della verosimile evoluzione delle tecniche produttive. In dottrina, A. Arcangeli, "Istituzioni di Diritto Agrario", Parte Speciale, Roma, 1936, 57.

¹³ È condizione necessaria che i prodotti siano riconducibili al medesimo comparto merceologico.

¹⁴ La trasformazione comporta che il prodotto viene a perdere le caratteristiche merceologiche di partenza.

¹⁵ La manipolazione non determina la perdita delle caratteristiche merceologiche di partenza del prodotto, ma riguarda la pulitura e il confezionamento del medesimo (si veda [circolare n. 44/E/2004](#)).

¹⁶ Perché ricorra il concetto di "attività connesse" è necessario che vi sia almeno un processo di trasformazione o manipolazione e non la sola commercializzazione, conservazione o valorizzazione dei beni o prodotti agricoli. In caso contrario, vi sarà sempre un'attività commerciale. In tal senso, L. Scappini, "Attività connesse in agricoltura: requisiti minimi", in *Fisco*, 2015, 737.

¹⁷ Si veda articolo 55, comma 2, lettera b), Tuie, come modificato dall'articolo 2, L. 350/2003.

¹⁸ Se è chiaro che, all'interno delle attività connesse "per prodotto", bisogna verificare, ai fini della connessione, il rispetto del parametro di prevalenza, in termini quantitativi, per quanto riguarda le attività connesse "per azienda" (di cui infra), i contorni appaiono meno intuitivi.

¹⁹ Tale valutazione deve essere effettuata in termini quantitativi e non qualitativi. Le attività in esame godono dello specifico regime fiscale agricolo in ragione della connessione «soggettiva» e «oggettiva» che ricorre con una delle attività agricole c.d. principali.

impiego non deve eccedere quantitativamente²⁰ l'uso dei prodotti ottenuti direttamente dal proprio fondo e/o dall'allevamento del proprio bestiame²¹.

La struttura organizzativa dell'impresa, l'entità delle spese, i beni ammortizzabili utilizzati, il numero di personale, l'organizzazione amministrativa, possono, agevolare l'analisi in ordine alla sussistenza o meno del requisito in esame. È, però, necessario individuare parametri oggettivi e misurabili quantitativamente. A tal fine, possiamo trarre spunto dal concetto di mutualità prevalente nelle società cooperative agricole (comma 3, [articolo 2513](#), cod. civ.), che ricorre “*quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti*”.

Ove, invece, l'acquisto sul mercato interessi beni o generi differenti da quelli usualmente coltivati o allevati, bisognerà fare ricorso al raffronto tra il prezzo dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività principale e il costo dei quelli acquistati da terzi.

Infine, nell'ipotesi di attività dirette «*alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola...*», per accertare se sussiste il rapporto di connessione, occorre verificare se il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente utilizzate nell'attività agricola principale superi quello ottenuto attraverso l'uso degli altri beni strumentali. Non bisognerà però, considerare il fatturato originato da quei beni le cui potenzialità economiche risultino sproporzionate rispetto all'estensione dei terreni coltivati e, più genericamente, rispetto alle dimensioni dell'attività esercitata.

La classificazione delle attività agricole "per connessione"

Le attività connesse si possono differenziare, a seconda della loro fonte giuridica, in “tipizzate” e “non tipizzate”: nel primo caso, il riferimento va all'[articolo 2135](#), cod. civ.; nella seconda ipotesi, a una serie di disposizioni normative che prevedono ulteriori attività “assimilate”²².

Il primo gruppo, a sua volta, si distingue in attività connesse “per prodotto”, che si collocano “a valle” del ciclo produttivo “primario”, con lo scopo di integrare la produzione e assicurarne il collocamento sul mercato; e attività connesse “per azienda”, che, al contrario, trovano posto “a monte” del ciclo

²⁰ Sul punto va precisato che tale confronto potrà effettuarsi solo se riguarda beni appartenenti allo stesso comparto agronomico e della stessa specie.

²¹ Al fine del rispetto del principio di prevalenza - secondo quanto stabilito dalla [circolare n. 44/E/2002](#) - si dovrà effettuare un confronto quantitativo fra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale e quelli acquistati da terzi. I primi devono essere in rapporto del 51% rispetto ai secondi. Qualora questa condizione non venga soddisfatta, i redditi dell'attività connessa saranno qualificati come agrari, per la parte derivante dall'utilizzo di prodotti propri e per la parte degli altri prodotti ottenuti entro i predetti limiti; d'impresa per la parte di prodotti che ecceda tali limiti.

²² Vedi paragrafo seguente. Per maggiori approfondimenti, in dottrina, A. Rocchi - L. Scappini, “*La misurazione della prevalenza nelle attività connesse “di produzione” in agricoltura*”, in Fisco, 2017, 853.

produttivo, con l'obiettivo di ampliare lo sfruttamento dei fattori produttivi, pur restando essi destinati prioritariamente alle necessità dell'azienda agricola²³. All'interno di quest'ultimo macro-gruppo trovano spazio le attività dirette alla fornitura di beni o servizi²⁴. Nella prima categoria rientrano la raccolta di frutti spontanei e l'allevamento degli animali, quando quest'ultima attività non è svolta a titolo principale (come previsto dal comma 1). La fornitura di servizi²⁵ da parte dell'imprenditore agricolo riguarda, invece, le attività esercitate mediante l'utilizzazione di mezzi e attrezzature proprie dell'azienda agricola, di agriturismo e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale o le attività svolte per conto terzi (contoterzismo²⁶).

Quanto alle attività connesse c.d. "assimilate", tra le svariate fonti extracodicistiche, si ricorda l'[articolo 2](#), comma 3, L. 141/2015 ("*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*") che introduce:

- a) le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- b) le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- c) i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale (quali, accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica).

È, dunque, evidente che le attività ora incluse nello statuto dell'impresa agricola risultano talmente diverse fra loro che, se fossero esercitate senza collegamento con l'impresa agricola, avrebbero - ai sensi dell'[articolo 2195](#), cod. civ. - carattere commerciale; ma anche come le stesse rimangano attratte nell'orbita dell'agrarietà *per relationem*, solo in quanto svolte da un imprenditore che eserciti l'attività di produzione agricola all'interno della medesima organizzazione²⁷.

²³ In tale orbita rientrano le attività di prestazioni di servizi con mezzi o risorse dell'azienda agricola e quelle di ricezione, ospitalità e valorizzazione del territorio.

²⁴ Perché ricorra tale ipotesi, parte della dottrina richiede, oltre al criterio di prevalenza, anche quello della normalità (A. Germanò, "*L'impresa agricola*", in *Dir giur. agr. Amb*, 2001, 519). Secondo una diversa interpretazione, il solo riferimento alla normalità «assorbirebbe il criterio della prevalenza», talché potrebbe verificarsi che l'attività svolta all'esterno sia maggiore rispetto all'attività svolta all'interno dell'impresa agricola (L. Russo – L. Costato, "*Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*", 2019, 129).

²⁵ F. Picciaredda, "*La nozione di reddito agrario*", Milano, 2004, 302.

²⁶ Per tali attività è previsto, ai sensi del comma 3, articolo 56-bis, Tuir, un regime di tassazione forfetario con applicazione di una aliquota sostitutiva del 25%, da applicarsi sull'ammontare dei corrispettivi conseguiti. Va, tuttavia, ricordato che, il comma 2-bis, articolo 71, prevede che, qualora le attività «connesse» poste in essere superino i limiti di cui al comma 2, lettera c), articolo 32, citato (principio della prevalenza), ove ciò avvenga occasionalmente, i relativi redditi saranno soggetti alle disposizioni agevolatorie di cui all'articolo 56-bis, commi 2 e 3, a seconda delle specifiche attività poste in essere.

²⁷ R. Alessi, "*L'impresa agricola*", in *Il diritto privato dell'Unione Europea*, Trattato di diritto privato, XXVI, vol. 2, 2ª ed., Torino, 2005, 1234.

La produzione di energia da fonti rinnovabili

Rientra senza dubbio tra le attività “assimilate”²⁸ anche quella di produzione di biomasse²⁹ destinate alla trasformazione in fonti energetiche rinnovabili. Per “fonti rinnovabili agroforestali”³⁰ deve intendersi la componente biodegradabile dei prodotti o degli scarti ottenuti attraverso l’attività agricola³¹ e dalla silvicoltura³². Tale produzione avviene attraverso un impianto di digestione anaerobica che, sfruttando il gas ottenuto dalla fermentazione dei prodotti o degli scarti, consente alle turbine di produrre energia elettrica³³.

La Legge Finanziaria 2007³⁴ ha, poi, esteso la qualifica di agrarietà anche alle produzioni di energia da fonti fotovoltaiche da carburanti vegetali³⁵ (ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi rustici) e da prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli del fondo³⁶, allo scopo di qualificare il reddito derivante da tali attività come agrario. Sul punto va ricordato che per energia fotovoltaica s’intende quella prodotta attraverso l’utilizzo di pannelli a celle di silicio, capaci di trasformare l’energia termica del sole in energia elettrica e/o termica. L’energia elettrica o termica prodotta sul suolo agricolo³⁷ può essere destinata all’autoconsumo o immessa in rete, ottenendo un corrispettivo (il cui ammontare è concordato a livello nazionale)³⁸.

²⁸ Il Legislatore nazionale ha trasferito nel settore agricolo le linee operative di «promozione e incentivo della diffusione dell’energia rinnovabile» contenute nel D.Lgs. 387/2003, di attuazione delle Direttiva comunitaria 2001/77/CE.

²⁹ Si veda articolo 1, comma 423, L. 266/2005.

³⁰ Vedi [circolare n. 32/E/2009](#).

³¹ Ci si riferisce a vegetali, animali e/o qualsiasi altro prodotto fermentescibile.

³² Ad esempio biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o *pellet* derivante dalla segatura di legno (cfr. D.Lgs. 387/2003, articolo 1, lettera a).

³³ S. Maresca, “*Da allevatore a «energicoltore»*”, in L’informatore zootecnico, 2006, II, 34 e ss..

³⁴ Articolo 1, comma 369, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). La qualifica di agrarietà attribuita alla coltivazione delle biomasse è stata ripresa dal D.Lgs. 101/2005 con l’inserimento del comma 13-*quater*, articolo 14, D.Lgs. 99/2004. La norma statuisce che la produzione di biomasse va considerata coltivazione del fondo *ex* articolo 2135 c.c. e non è, pertanto, soggetta alla disciplina che regola i territori boscati, con la conseguenza che gli alberi destinati alla produzione di biomasse non si devono considerare colture permanenti [cfr. N. Ferrucci, “*Produzione di energia da fonti biologiche rinnovabili (il quadro normativo)*”, in Riv. dir. agr., 2007, I, 246].

³⁵ Si intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato a essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato a essere usato come carburante); il biogas carburante e altri carburanti simili.

³⁶ Sono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, etc., che si ottengono, ad esempio, da amido e miscele di amido... (prodotti della c.d. “chimica verde”).

³⁷ Molto problematico rimane, invece, l’impatto degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sulla superficie agricola. In relazione all’utilizzo degli spazi agricoli, l’articolo 12, comma 7, D.Lgs. 387/2003 stabilisce che essi possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, lasciando alla pianificazione nazionale e regionale il compito di individuare i parametri necessari per l’individuazione dei siti idonei all’ubicazione. Si dovrà, in particolare, tener conto anche di diversi interessi pubblici, contemplati dalla normativa di sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Per ulteriori approfondimenti si veda S. Villamena, “*Fonti rinnovabili e zone agricole (ovvero della destinazione di suolo agricolo per la produzione di energia)*”, in Riv. giur. ed., 2015, 157. Meno di recente, E. Picozza (a cura di), “*Il nuovo regime autorizzatorio degli impianti di produzione di energia elettrica*”, Torino, 2003; Fanetti, “*L’attuazione regionale dell’art. 12, d. lgs. n. 387/2003*”, in Pozzo (a cura di), “*Le politiche energetiche comunitarie*”, Milano, 2009, 178.

³⁸ Numerosi sono i benefici, sia ambientali sia economici, derivanti da un’applicazione massiccia delle tecnologie di produzione di energia da fonti rinnovabili. A tal riguardo, l’inclusione di tali attività tra quelle agricole connesse non può che rappresentare un forte stimolo alla crescita di tali iniziative economiche.

Appare difficilmente giustificabile la scelta di qualificare come agricole tali "attività di produzione fotovoltaica", perché esse non paiono riconducibili ai parametri di cui all'[articolo 2135](#), cod. civ. e sono disomogenee rispetto alle tradizionali attività agricole agroalimentari.

In altri termini, l'impresa agroenergetica - al di là dell'esplicita dichiarazione del Legislatore, che richiama il comma 3, articolo 2135, cod. civ.³⁹ - non può essere fatta rientrare nell'ambito della produzione di prodotti agricoli e della prestazione di servizi. L'energia termica del sole non è, infatti, annoverabile tra i "prodotti agricoli e zootecnici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali".

L'[articolo 814](#), cod.civ. specifica, poi, che le "energie naturali che hanno un valore economico" devono essere ricondotte tra i "beni mobili"⁴⁰ e la relativa cessione deve essere non può essere inquadrata come "fornitura di servizi". Trattandosi di beni⁴¹, tutt'al più si può richiamare l'articolo 2315, comma 3, cod. civ., laddove evoca la "fornitura di beni", ma bisogna prestare attenzione al fatto che la norma prevede come ulteriore requisito "l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata". È difficile pensare, però, che l'impianto fotovoltaico sia normalmente utilizzato per l'attività agricola principale. A ciò si aggiunga che i pannelli solari sono normalmente impiegati nell'attività connessa di produzione di energia fotovoltaica, per generare energia elettrica da immettere prevalentemente in rete. Utilizzare le attrezzature da cui si ricava energia (anche) per le attività principali - come prescritto dal comma 3, articolo 2135, cod. civ - significherebbe, invece, produrre energia (anche in misura prevalente) solo per l'autoconsumo aziendale⁴².

La fallibilità dell'impresa agricola

Come è stato evidenziato, in base all'articolo 2135, cod. civ., la nozione di impresa agricola comprende sia attività strettamente collegate alla produzione agricola o zootecnica o all'utilizzo della terra, sia iniziative solo potenzialmente legate al fondo. La differenza tra imprenditore agricolo e commerciale

³⁹ L'articolo 2-*quater*, comma 11, lettere a) e b), D.L. 2/2006 amplia il contenuto della disposizione innanzi citata sotto il profilo oggettivo, aggiungendo alle parole «energia elettrica» le parole «e calorica» e alle parole «da fonti rinnovabili agroforestali» le parole «e fotovoltaiche». La disposizione attualmente vigente così recita: «La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ. e si considerano produttive di reddito agrario». In dottrina, S. Mogorovich, "La produzione di energia fotovoltaica nell'agricoltura", in Fisco, 2009, 5438; M. Bagnoli-A. Rocchi, "La prevalenza nel fotovoltaico "agricolo": problemi attuali e prospettive", in Corr. trib., 2015, 4551.

⁴⁰ La disposizione in esame, qualificando come beni mobili le energie naturali che hanno valore economico, ha offerto una chiara risposta al dibattito che animava la dottrina civilistica e penalistica al tempo della sua formulazione. Essa rappresenta, dunque, un passaggio importante nel cammino ricostruttivo della teoria dei beni giuridici formulata dal legislatore del 1942 (D. Messinetti, "Beni immateriali", in Enc. Giur., V, Roma, 1988, 8; Id., "Oggettività giuridica delle cose incorporali", Milano, 1970, 1).

⁴¹ Cfr., in tal senso, C. Fontana, "La fiscalità delle imprese agricole", Torino, 2017, 186; M. Leo, "Le imposte sui redditi nel testo unico", Milano, 2010, 613.

⁴² G. Strambi, "L'impresa agro energetica", in L'impresa agro energetica. Il quadro istituzionale, gli strumenti, gli incentivi, a cura di Alabrese - Cristiani - Strambi, Torino, 2013, 28-29.

non è, dunque, così netta come era un tempo. Dal punto di vista della crisi d'impresa, negli ultimi 2 decenni, la linea di demarcazione, che, di fatto, le esentava dalla dichiarazione di fallimento, è, dunque, andata sfumandosi sempre più⁴³.

La Riforma del 2001⁴⁴ ha stabilito che le attività "connesse" sono sottratte a fallimento, a causa della natura agricola - e, quindi, non commerciale dell'attività svolta - prevedendo per esse il diverso strumento della composizione della crisi da sovraindebitamento⁴⁵.

Il criterio generale dell'esonero dall'assoggettamento alle procedure fallimentari viene, tuttavia, meno quando sia insussistente il collegamento funzionale con la terra - intesa come fattore produttivo - o quando le attività "connesse", di cui all'[articolo 2135](#), cod. civ., assumano rilievo decisamente prevalente, in quanto sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura⁴⁶.

Tale indagine deve essere concretamente svolta per ogni singola fattispecie⁴⁷, valutando le clausole statutarie e il loro tenore, nonché esaminando l'attività d'impresa svolta. In altri termini, non è sufficiente l'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro Imprese, né il codice Ateco comunicato all'Amministrazione finanziaria. Per essere al riparo dall'applicazione della Legge Fallimentare, occorre che l'imprenditore sia in grado di dimostrare la natura prevalentemente agricola dell'attività principale, e, in particolare, che quelle connesse non siano così quantitativamente rilevanti da rendere l'impresa commerciale.

Va, inoltre, chiarito che, ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria e avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività⁴⁸.

⁴³ In dottrina cfr. T. Stanghellini, "Il sottile confine tra impresa agricola ed impresa commerciale", in *Fallimento*, 2017, 38; M. Cardillo, "L'impresa agricola e i nuovi strumenti di soluzione dello stato di crisi", in *Dir. Giur. Agr. Alim. e Amb.*, 5/2016.

⁴⁴ In base all'articolo 2, D.Lgs. 228/2001, l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del Registro Imprese di cui all'articolo 2188 e ss. cod. civ., oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle leggi speciali, acquista l'efficacia di cui all'articolo 2193, cod. civ., così da venir totalmente meno tale forma di differenziazione tra gli imprenditori. Le uniche differenze rimaste tra impresa agricola e impresa commerciale riguardano l'onere incombente sulla seconda della tenuta delle scritture contabili e il suo assoggettamento, in caso di crisi, al fallimento e alle altre procedure concorsuali.

⁴⁵ In tal modo, la disciplina giuridica dell'impresa agricola è stata arricchita di un *quid pluris*, che si identifica nella concreta e fortemente auspicata opportunità di garantire la continuità aziendale in caso di dissesto.

⁴⁶ In questo senso, cfr. Cassazione n. 21176/2018; n. 16614/2016; Tribunale di Pistoia 11 dicembre 2017.

⁴⁷ Cassazione n. 17343/2017.

⁴⁸ Cassazione n. 23157/2018 e n. 28015/2013.

I profili fiscali delle attività connesse

L'imposizione fiscale per le imprese agricole è sempre stata di estremo favore, in quanto il settore sopporta un rischio connesso alle avversità atmosferiche che possono mettere a rischio la produzione. Va aggiunto che il reddito derivante dall'esercizio di attività agricole non è assoggettato a un prelievo fiscale unitario. Storicamente, i principi della tassazione dei redditi dell'impresa agricola⁴⁹ si sono basati sulle "potenzialità del terreno", ma, negli ultimi anni, numerosi interventi normativi⁵⁰ hanno introdotto una serie di variabili, che spaziano dall'integrazione dei redditi agrari, all'introduzione di sistemi forfetizzati⁵¹, riservando il sistema catastale al solo comparto realmente collegato al fondo⁵².

Nello specifico, per quanto concerne le "attività connesse", la tassazione su base catastale sussiste al verificarsi di 2 presupposti: venga rispettato il parametro della prevalenza e i prodotti siano compresi tra quelli elencati in un apposito Decreto Ministeriale, di emanazione biennale⁵³. La tassazione su base catastale del reddito agrario si determina, pertanto - ai sensi dell'[articolo 34](#), comma 1, Tuir - mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le previsioni della Legge catastale⁵⁴.

L'articolo 1, commi [1093-1094](#), L. 296/2006, ha previsto, poi, che le società agricole⁵⁵ (società di persone, a responsabilità limitata e società cooperative) possano optare per l'imposizione dei redditi su base catastale. Tale particolare regime di favore opera purché l'impresa eserciti esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti ai soci.

Riassumendo, le attività agricole "connesse" sono, quindi, soggette a quattro regimi fiscali differenti⁵⁶. Il primo riguarda le attività "connesse" (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) di prodotti agricoli "propri". Esse rientrano sempre nel reddito agrario. Il secondo concerne le attività "connesse" relative a prodotti acquistati da terzi. Queste rientrano nel reddito agrario se prevalgono i prodotti-prodotti e se i beni rientrano nell'elenco diramato

⁴⁹ S. Capolupo, "Imprenditore agricolo: aspetti fiscali della riformulazione dell'art. 2135 del Codice civile", in Fisco, 2002, 5684.

⁵⁰ Cfr. articolo 2, L. 350/2003.

⁵¹ Le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. Cfr. il D.M. 213/2007.

⁵² Tale previsione rappresenta un indubbio vantaggio per i produttori agricoli, dato non solo dalla cessione dell'energia ma soprattutto dai contributi ricevuti dallo Stato sotto forma di tariffa incentivante.

⁵³ Sul punto la dottrina ha segnalato come sia difficile comprendere quando i prodotti "esclusi" trovino copertura nell'articolo 56-bis, comma 2, Tuir o, al contrario, siano da considerare nell'ambito dei redditi di impresa. Cfr. A. Rocchi - L. Scappini, "La connessione nelle attività di servizi in agricoltura", in Fisco, 2019, 3959.

⁵⁴ Cfr. i DD.MM. 18 dicembre 2014 e 13 febbraio 2015. Per maggiori approfondimenti si veda S. Capolupo, "Attività connesse in agricoltura", in Fisco, 2018, 3220.

⁵⁵ Si veda articolo 2, D.Lgs. 99/2004.

⁵⁶ Per ulteriori approfondimenti A. Giolo, "Attività connesse" e "Prevalenza" nel reddito agrario, in Dir. e Prat. Trib., 2018, 1223.

ogni 2 anni con apposito D.M.⁵⁷. Il terzo interessa le attività "connesse" che abbiano a oggetto beni diversi da quelli indicati dal menzionato D.M.. In tal caso, trova applicazione il regime di determinazione su base forfetaria, ex [articolo 56-bis](#), Tuir, comma 2, il quale prevede che:

"per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15%".

L'ultima ipotesi concerne le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto beni interamente acquistati da terzi o che, comunque, non siano stati ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. In tali casi, si è al di fuori del reddito agrario e trovano applicazione le regole previste in materia di reddito di impresa ([articolo 56](#), Tuir).

È, chiaro, allora che, per stabilire se l'impresa possa beneficiare delle agevolazioni indicate, sarà importante individuare quali attività possono definirsi "connesse". E in tale contesto, la questione della prevalenza rappresenta, dunque, un discrimine forte nella scelta tra attività a reddito agrario, di impresa analitico o forfettario.

Nuove attività connesse e principio di prevalenza

Al fine di favorire una più ampia diffusione delle imprese agro-energetiche, resta da chiarire come inquadrare tali attività tra le molteplici fattispecie connesse, contemplate dalla normativa di settore (anche extracodicistica). Bisogna, dunque, verificare se il rispetto dei principi giuridici posti a fondamento della disciplina dell'[articolo 2135](#), cod. civ. e, in particolare, quello della «prevalenza», possa ostacolare la realizzazione di un impianto di produzione di energia in una impresa agricola⁵⁸.

Poiché il Legislatore non ha fornito alcun parametro che definisca quando i prodotti del fondo siano prevalenti sull'attività agro-energetica, è intervenuta la prassi amministrativa tributaria, che, confrontarsi con il concetto di "strumentalità" proprio delle attività connesse all'agricoltura, ha sì assicurato la certezza del diritto, ma ha prospettato soluzioni applicative che si sono rivelate inidonee a prevenire possibili abusi delle agevolazioni riservate al comparto agricolo.

⁵⁷ Un elenco di prodotti completo, a cui rinvia la norma, si ritrova nel Decreto Ministeriale che viene emanato ogni 2 anni al fine di aggiornare e adeguare la normativa alle evoluzioni del settore. Allo stato attuale l'ultimo Decreto Ministeriale è stato emanato il 13 febbraio 2015. Sul punto si rimanda a L. Scappini, "[Le attività agricole connesse e il decreto da emanare](#)", in Euroconference news, 5 Novembre 2019.

⁵⁸ Ci si riferisce, in particolare, alla digestione anaerobica di biomasse derivanti dalla zootecnia.

Nello specifico, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle entrate⁵⁹, la produzione di energia da biomasse sarebbe inquadrabile, ai fini tributari, nell'ambito delle attività agricole connesse dirette alla fornitura di beni e servizi, di cui alla seconda parte del comma 3, [articolo 2135](#), cod. civ.⁶⁰ e il reddito prodotto deve essere assoggettato alla disciplina di cui all'[articolo 56-bis](#), comma 3 Tuir⁶¹. Il requisito della prevalenza risulterebbe soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Laddove non sia possibile effettuare il confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come, ad esempio, nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione "a valle" del processo produttivo dell'impresa, tra l'energia derivante da prodotti propri e quella dei prodotti acquistati da terzi.

Tale interpretazione non è, tuttavia, condivisa da parte della dottrina⁶², per una serie di ragioni. In primo luogo - aderendo alla interpretazione di cui *supra* - la produzione dell'energia non potrebbe avvenire attraverso l'utilizzo di attrezzature «normalmente» impiegate nell'attività principale, in quanto gli impianti per la produzione di energia hanno una destinazione specifica ed esclusiva rispetto alle attrezzature utilizzate per le attività propriamente agricole. Inoltre, per alimentare la produzione di energia, neppure vi sarebbe l'obbligo di utilizzare i prodotti del fondo. La produzione di energia rinnovabile effettuata da un imprenditore agricolo, ancorché considerata *ex lege* come connessa all'attività principale, non conserverebbe, dunque, alcun vincolo di connessione «oggettiva» con questa⁶³.

Appare, allora, più corretto collocare tali attività nell'ambito di quelle "connesse", finalizzate alla *«manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali»*⁶⁴.

Solo così, si realizzerebbe quel vincolo di connessione oggettiva, rappresentato dalla *«trasformazione/valorizzazione»* dei prodotti agricoli ottenuti *«prevalentemente»* dall'impresa agricola

⁵⁹ [Circolare n. 32/E/2009](#).

⁶⁰ Sul punto si veda CTP Piemonte Vercelli 2 dicembre 2019, in Fisco, 2020, 9, 891, secondo cui non è consentito applicare la franchigia, in quanto la produzione di energia elettrica da biomasse, pur definita dalla legge (articolo 1, comma 423, L. 266/2005) attività "connessa" ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ. (considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, D.P.R. 917/1986), mai è stata prevista dai citati Decreti Ministeriali che qualificano le produzioni agricole.

⁶¹ Con una aliquota sostitutiva del 25% da computarsi sul totale dei corrispettivi incassati.

⁶² A. Visconti, "La produzione di energia da fonti rinnovabili quale attività connessa a quella agricola: possibilità concreta o occasione mancata?", in Dir. e Prat. Trib., 2007, 536. L'Autore auspica, inoltre, che venga incentivata la creazione di cooperative di produttori agricoli che si assumano collettivamente i costi di realizzazione dell'impianto, così da avere la «forza» di alimentare lo stesso con le biomasse apportate da ognuno, rendendo, di conseguenza, economicamente efficiente la gestione di questo.

⁶³ Vedi nota 5 e 6.

⁶⁴ Tale dizione, come già riportato, deriva dal dettato dell'articolo 55, comma 2, lettera b), Tuir, come modificato da dall'articolo 2, L. 350/2003.

(cereali anche allo stato ceroso, reflui zootecnici, etc.) da impiegarsi per la produzione di energia, tale consentire la giustificazione normativa della presunzione giuridica di «connessione» contenuta nella norma in esame.

Tuttavia, se tale interpretazione ben si adatta all'attività di produzione di energia da fonti agroforestali (biomasse), in quanto presuppone la «trasformazione/valorizzazione» di prodotti ottenuti prevalentemente dalla medesima impresa agricola, la stessa cosa non si può dire per l'impiego della tecnologia fotovoltaica (pannelli a celle di silicio alimentati dalla luce solare). Manca, infatti, l'utilizzo di prodotti ottenuti dall'azienda agricola, visto che tali impianti sono alimentati con la luce solare.

Secondo l'Agenzia delle entrate, la produzione di energia fotovoltaica è considerata attività agricola connessa, in quanto utilizza il fondo⁶⁵. Proprio nel generico collegamento a questo bene aziendale, l'Amministrazione finanziaria individua il requisito oggettivo di connessione, così rispettando la *ratio* della norma civilistica che impone all'interprete di trovare specifici criteri di "connessione" con l'attività agricola. Dunque, il collegamento con l'attività tipica si manifesta nell'esigenza che l'attività connessa si svolga sui terreni di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunque, nella sua disponibilità. Il fondo deve, inoltre, essere condotto dall'imprenditore medesimo ed essere ubicato nello stesso Comune in cui è sito il parco fotovoltaico, ovvero in Comuni confinanti.

L'Agenzia delle entrate individua, inoltre, altri specifici requisiti, al fine di evitare che attività prive di un rapporto significativo con l'impresa agricola godano di benefici fiscali a questa accordabili. Sulla base delle indicazioni fornite dal Mipaaf⁶⁶, vengono, quindi, individuati limiti di natura qualitativa e quantitativa, oltre i quali la produzione di energia fotovoltaica cessa di essere attività connessa e diviene attività commerciale (generando reddito d'impresa da determinare in base alle regole ordinarie del Tuir). Nello specifico, il [comma 423](#), articolo 1, L. 266/2005, come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016⁶⁷, introduce una franchigia, prevedendo che i primi 260.000 kWh/anno per il fotovoltaico siano sempre da considerare come attività connesse, a prescindere dalla verifica della prevalenza. Ove, invece, si generi potenza superiore, per la produzione eccedente, il reddito dei soggetti che per natura (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) e per opzione (società agricole ex D.Lgs. 99/2004) dichiarano un reddito agrario⁶⁸ è determinato, ai fini Irpef e Ires, applicando all'ammontare

⁶⁵ Sul punto cfr. M. Targhini, "Il relativismo esegetico sulla questione del fotovoltaico in agricoltura: così è (se vi pare)", in Dir. e Prat. Trib., 2020, 494.

⁶⁶ Vedi nota prot. n. 3896/2008.

⁶⁷ La disposizione è stata, infatti, modificata dal comma 910, articolo unico, L. 208/2015: "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ."

⁶⁸ TAR Sardegna 89/2019.

dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari⁶⁹.

Anche questa disposizione normativa è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale ha ribadito la necessità di rispettare i criteri di connessione indicati in precedenza⁷⁰, pena, quanto alla parte di reddito derivante dall'energia prodotta in eccesso, l'applicazione delle regole ordinarie in materia di reddito d'impresa⁷¹. In ogni caso, il valore della produzione netta può essere determinato forfettariamente aumentando il reddito calcolato con la percentuale del 25%:

«delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi».

La base imponibile può essere calcolata – a seconda della forma giuridica rivestita dal soggetto esercente – in conformità alle previsioni contenute negli articoli [5](#) e [5-bis](#), D.Lgs. 446/1997, ogniqualvolta non sia riscontrabile la connessione all'attività agricola principale⁷².

Se sul piano fiscale è stabilita con precisione la delimitazione tra il reddito di impresa e il reddito agrario, sotto il profilo civilistico, l'unica norma di riferimento (per un richiamo operato dalla Legge di Stabilità 2016 e dalle varie circolari citate), rimane, invece, l'[articolo 2135](#), cod. civ., che si ricondurrebbe le attività che utilizzano fonti di energia fotovoltaica all'interno di quelle volte alla fornitura di un bene o servizio.

La scelta del Legislatore di qualificare come agricole tali attività connesse in una Legge Finanziaria - non agendo, invece, sull'impianto dell'articolo 2135, cod. civ. - mostra, dunque, il disinteresse a fornire un inquadramento specifico della fattispecie sul piano civilistico.

⁶⁹ Per ulteriori approfondimenti, L. Scappini, "Stabilizzata la tassazione delle energie rinnovabili per il settore agricolo", in Fisco, 2016, 719.

⁷⁰ Si veda [circolare n. 20/E/2016](#), in cui l'Agenzia delle entrate tende a conformarsi alle indicazioni della [circolare n. 32/E/2009](#) e precisate dalla [risoluzione n. 86/E/2015](#). Si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con [risposta all'istanza di interpello n. 33/2019](#), ha ribadito che i limiti indicati nella [circolare n. 32/E/2009](#) (200 kw riferiti alla potenza dell'impianto la cui energia rientra nella franchigia di 260.000 kwh e 10 kw di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia stessa) devono essere quantificati alla luce della nuova formulazione della norma che non fa più riferimento alla potenza installata, bensì alla quantità di energia prodotta, tenendo conto che un impianto di 200 kw produce in media 260.000 kwh di energia annui. Sicché il mancato rispetto di tale rapporto comporta l'impossibilità di considerare l'attività svolta come connessa a quella agricola. Il reddito relativo all'eccedenza di energia prodotta (rispetto alla franchigia di 260.000 kwh anno) dovrà, pertanto, essere determinato con le modalità ordinarie. Cfr. S. Chirichigno – V. Segre, "Le società agricole che producono energia elettrica da fonti rinnovabili", in Corriere Trib., 2017, 131.

⁷¹ Ai fini Irap, le imprese agricole che producono energia elettrica e calorica oltre i limiti stabiliti dal comma 423, L. 266/2005 devono, pertanto, assolvere il tributo regionale con l'aliquota ordinaria.

⁷² Vedi la [risoluzione n. 54/E/2016](#), con cui l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 1, comma 423, L. 266/2005, nella sua attuale formulazione.

Conclusioni

La tendenza degli ultimi anni a un'eccessiva valorizzazione ed estensione delle attività passibili di qualificazione agricola non può che suscitare numerose perplessità. Vi è, infatti, il rischio che l'imprenditore commerciale sfrutti il requisito formale della relazione tra "attività connessa" e fondo agricolo quale grimaldello per beneficiare di tutti quegli incentivi fiscali che competono unicamente all'impresa agricola.

A parere di chi scrive, si dovrà operare un profondo ripensamento della disciplina in esame, tale da scindere del tutto il profilo fiscale da quello civilistico.

Sotto il primo aspetto, pare corretto mantenerne il tetto massimo di produzione energetica (pari a 260.000 kWh annui). Tale soglia costringe, infatti, l'impresa agricola a utilizzare l'energia derivante da impianti fotovoltaici in misura prevalente per l'autoconsumo aziendale, pena, in caso di sfioramento, la perdita dei benefici fiscali⁷³.

Ai fini civilistici è, invece, necessario declinare il criterio di prevalenza in modo del tutto differente dal passato, in quanto le definizioni ora disponibili mal si adattano alla molteplicità funzionale dell'impresa agricola e a ricondurre le attività da fonti di energia fotovoltaiche alla disciplina agraria.

Si potrà intervenire ancorando il principio di prevalenza a elementi qualitativi e quantitativi, che andranno bilanciati, di volta in volta, secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Non ci si dovrà, pertanto, riferire unicamente ai parametri di natura quantitativa, limitandoli ai soli beni prodotti, ma estenderli alla dimensione dell'impresa, alla complessità dell'organizzazione, alla consistenza degli investimenti⁷⁴ e all'ampiezza del volume d'affari, così da rendere maggiormente conciliabili le attività "collaterali" con la natura agricola dell'impresa. Ciò consentirebbe alle aziende che utilizzano fonti di energia fotovoltaica di aumentare la produzione, mantenendo la qualifica di imprese agricole (esentate dal fallimento). Ma, allo stesso tempo, ferma la disciplina fiscale, esse non beneficerebbero, oltre ai limiti già consentiti, di ulteriori vantaggi economici. Gli interventi sul piano definitorio, inoltre, allontanerebbero dall'orbita dell'impresa non commerciale quegli imprenditori estranei al mondo agricolo che, attualmente, sfruttano l'incertezza normativa per fini spiccatamente fiscali.

⁷³ Se il fondo viene utilizzato unicamente per l'apposizione dei pannelli solari e, quindi, per un uso diverso da quello agricolo - ciò non può configurare un'attività connessa, ma una distrazione del terreno dal suo fine "naturale" all'interno dell'azienda.

⁷⁴ Per il fotovoltaico oltre alla quantità di kw/h prodotti, dovranno rientrare nella valutazione qualificativa anche gli investimenti effettuati, i costi, ad esempio, degli *inverter*, che servono a convertire la corrente continua a corrente alternata, i costi di manutenzione dei pannelli. Al contempo, si dovrà tenere in considerazione il prezzo fissato dal GSE, a seconda della convenzione stipulata "scambio sul posto" o "ritiro dedicato".

SCHEDA DI SINTESI

Il comma 3, articolo 2135, cod. civ. ha configurato una rinnovata forma di impresa agricola di tipo "plurifunzionale", introducendo una serie di attività che sono "connesse" a quelle principale.



L'imprenditore può esercitare tali attività anche con materiali e beni acquistati presso terzi, ma il loro impiego non deve eccedere quantitativamente l'uso dei prodotti ottenuti direttamente dal proprio fondo e/o dall'allevamento del proprio bestiame.



A causa della loro natura agricola, le attività "connesse" sono sottratte al fallimento. L'esonero da tale procedura viene meno quando sia insussistente il collegamento funzionale con la terra o quando le "attività connesse" assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.



Le attività connesse si possono differenziare in tipizzate (articolo 2135, cod. civ.) e "assimilate" da altre leggi. Tra queste ultime rientrano l'attività di produzione di biomasse e di energia da fonti fotovoltaiche.



Spesso l'imprenditore commerciale sfrutta il requisito formale della relazione tra "attività connessa" e fondo agricolo, per beneficiare di tutti quegli incentivi fiscali che spettano unicamente all'impresa agricola. Il Legislatore è, allora, chiamato a ripensare del tutto alla disciplina in esame, separando il profilo fiscale da quello civilistico.